

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 07/09/2021

FATTO

La parte ricorrente riferiva di essere cointestataria di un buono fruttifero. Il titolo è stato sottoscritto in data 15.12.1989 ed è stato emesso utilizzando un modulo cartaceo della serie "P" in data successiva al D.M. del 13.6.1986. Sul fronte del buono è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza Q/P; sul retro del buono è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno. In data 04.10.2020 presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso del titolo in base alle condizioni riportate sugli stessi, per il periodo dal 21° al 30° anno.

La parte ricorrente chiede all'ABF di accogliere la domanda, il contrasto tra quanto riportato sul retro del titolo e quanto prescritto dal richiamato DM deve risolversi dando prevalenza al tenore letterale del buono.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario eccepiva che: 1) preliminarmente, il ricorso proposto è inammissibile: a) per incompetenza *ratione temporis*, in quanto la presente controversia ha ad oggetto il rendimento stabilito all'atto della sottoscrizione del buono della serie Q/P emesso il 4.12.1990 mentre l'ABF è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della

sottoscrizione del “contratto”, da ciò discende dunque l’incompetenza *ratione temporis* dell’ABF; b) per incompetenza per materia, in quanto i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari emessi da un ente pubblico terzo e interamente disciplinati da norme di carattere speciale, pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione oggettivo dell’ABF; 2) il buono fruttifero di cui si discute, sul quale al momento del rilascio sono stati apposti il timbro “Q/P” e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”; 3) per il rilascio dei buoni della nuova serie “Q”, sono stati utilizzati i moduli della serie “P” (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie “P”), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal D.M. 13.6.1986; 4) il timbro sul fronte dei titoli reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore; il timbro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco individua i nuovi tassi d’interesse applicati; 5) a sostegno della propria tesi richiama numerose pronunce di merito e la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 20.2.2020 la quale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 173 del DPR 157/1973.

L’intermediario chiede all’ABF adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all’ambito di competenza dell’ABF e dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009. Nel merito, chiede di rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, ritiene debba essere esaminata l’eccezione sollevata dall’intermediario relativa all’incompetenza *ratione temporis* dell’ABF, in quanto la controversia avrebbe ad oggetto comportamenti precedenti al limite temporale di conoscibilità ABF; l’Arbitro Bancario e Finanziario, infatti, non può conoscere questioni la cui origine risalga ad operazioni antecedenti al 1° gennaio 2009.

Per una corretta valutazione in merito all’accoglimento o meno dell’eccezione, il Collegio ritiene che sia necessario eseguire una distinzione, vale a dire se l’oggetto della presente controversia sia inerente alla fase di formazione del consenso, quindi a vizi genetici del rapporto giuridico (e allora rileva la data della sua costituzione), o piuttosto a momenti esecutivi ovvero se sia inerente all’interpretazione degli effetti del contratto (e allora rileva la data della “contestazione”), essendo i BPF rapporti di durata.

È opinione condivisa dai Collegi ABF che, per quanto attiene la liquidazione dei buoni fruttiferi, rilevi la data in cui è insorta la controversia, essendo indubbia la valenza delle indicazioni riportate sul retro del BPF. Le stesse concorrono a definire il contenuto del rapporto e, pertanto, trova conferma nel caso di specie la competenza *ratione temporis* dell’ABF, non rilevando la data di sottoscrizione del buono.

Ne consegue, pertanto, che l’eccezione sollevata dall’intermediario non è meritevole di accoglimento. In tal senso si è espresso chiaramente, tra gli altri, il Coll. di coordinamento, nella decisione n. 5676 del 08 novembre 2013.

Il Collegio, sempre in via preliminare, ritiene debba essere esaminata l’ulteriore eccezione avente ad oggetto l’incompetenza per materia di codesto Arbitro, rilevata dall’intermediario nelle proprie controdeduzioni.

Alla luce del consolidato orientamento dei Collegi ABF (v., *ex multis*, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n.1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) questo Collegio non può che disattendere anche l'eccezione di incompetenza *ratione materiae*, e tale soluzione risulta essere in ossequio alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676 del 08 novembre 2013.

Nel merito, ai fini della decisione della presente controversia il Collegio rileva che il BPF oggetto del ricorso è stato emesso in data 15 dicembre 1989 e appartiene alla serie "Q/P".

Il Collegio osserva che è incontrovertito che è stato utilizzato il modulo cartaceo della serie «P» sul fronte del quale è stata indicata la serie di appartenenza «Q/P», mentre sul retro sulla tabella dei rendimenti è stato apposto un timbro che non indica i nuovi tassi di interesse dopo il 21° anno e fino al 30°.

I buoni ordinari rappresentano un investimento a lungo termine, ma possono essere liquidati in qualsiasi momento, comprensivi di interessi. In particolare, il capitale investito può essere ritirato in ogni momento (al netto delle ritenute fiscali), mentre per poter ottenere anche gli interessi è necessario che sia trascorso almeno un anno dall'investimento.

A seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 (G.U. 13 giugno 1986) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1° gennaio 1987. Per quanto concerne i buoni della serie «P», emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorrevano, invece, dal 1° luglio 1987 (cfr. D.M. 13 giugno 1986).

Alla luce della ricostruzione effettuata, la questione giuridica sottesa al caso di specie concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso dei buoni fruttiferi alle condizioni apposte sul tergo dei titoli, nell'ipotesi in cui questi siano stati emessi successivamente al D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della nuova serie ordinaria di BPF contraddistinta dalla lettera «Q».

Il Collegio evidenzia che la questione oggetto della domanda concerne quale siano le condizioni di rimborso dei BPF nell'ipotesi in cui siano stati utilizzati da parte dell'intermediario collocatore moduli cartacei appartenenti ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alla serie «P») ovvero apportando una modifica solo parziale che indica semplicemente che i tassi di interesse possono essere mutati.

Per quanto concerne il BPF oggetto del presente ricorso, infatti, il ricorrente contesta, essenzialmente il conteggio degli interessi maturati effettuato dall'intermediario, il quale, a suo dire, avrebbe erroneamente applicato il tasso di interesse differente (relativo alla serie «Q») anziché utilizzare il tasso di rendimento stampigliato sul retro dello stesso, per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione a fare tempo dal 21° anno.

Il Collegio evidenzia che il quadro di riferimento normativo è rappresentato dall'art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) Codice Postale, il quale dispone che: *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di*

entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

Il d.lgs. n. 284 del 1999, inoltre, ha previsto che: *“Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.”*

L'art. 6 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) dispone, a sua volta, che: *“Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”. Per i buoni della serie “P”, emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.”.*

La Corte di Cassazione ha già da tempo appurato che i BF hanno natura di meri documenti di legittimazione e non di titoli di credito. Sono, quindi, privi dei requisiti della letteralità e dell'astrattezza; è, pertanto, ritenuta legittima la loro eterointegrazione per effetto di un D.M. di modifica dei tassi di rendimento degli stessi, successivo alla data di emissione del titolo.

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, *“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”*. E, infatti, il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, ha affermato che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere *“che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., da ultimo le decisioni di questo Collegio n. 6527/16; n. 8474/16; 10937/16”).

Tale impostazione è stata confermata anche nella recente decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.4.2020.

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, il buono oggetto del ricorso, nella parte anteriore, è stato individuato dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro, invece, risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, una modifica relativamente ai tassi di interesse di cui al periodo in contestazione.

Alla luce della ricostruzione effettuata, la questione giuridica sottesa al caso di specie concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso dei BPF, per tutta la durata, non essendo prevista alcuna stampigliatura a tergo di modifica, nell'ipotesi, come è avvenuto, in cui questo sia stato emesso successivamente al D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della nuova serie ordinaria di BPF contraddistinta dalla lettera «Q».

In particolare, la questione concerne quale siano le condizioni di rimborso del BPF nell'ipotesi in cui sia stato utilizzato da parte dell'intermediario collocatore un modulo cartaceo appartenente ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alla serie «P») ovvero apportando una modifica solo parziale.

Pertanto, il Collegio dà rilevanza al fatto che sul retro del BPF non vi sia alcun timbro ad indicare la modifica del regime di interessi relativamente al periodo in contestazione.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, in accoglimento del ricorso, in linea con orientamento ormai consolidato presso i Collegi ABF (Collegio di Roma, decisione n. 8791/17; Collegio di Bologna, decisione n. 11696/17; Collegio di Torino, decisione n. 4868/17; Collegio di Milano, decisione n. 2496/16), non può che confermare il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del Buono, limitatamente al periodo intercorrente dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, al netto di quanto eventualmente già rimborsato per tutto il periodo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI